

**Studio**  
**E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI**  
**dottori commercialisti**

*Dott. Enrico Guarducci*  
*Dott. Domenico Ciafardoni*  
*Dott. Salvatore Marchese*

*Dott. Gianluca Bogini*  
*Dott. Giulio Nicolò Campagni*

Ai Preg.mi  
Signori Clienti  
**Loro Sedi**

**Circolare n. 2. 2013**

Perugia, 08 gennaio 2013

**Istanza di rimborso IRAP sul costo del lavoro dipendente**

A decorrere dall'anno 2008 (per effetto del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) è ammesso in deduzione dell'IRES (per le società di capitale) e dall'IRPEF (per ditte individuali, professionisti e società di persone) un importo pari al 10% dell'IRAP forfetariamente riferita all'imposta dovuta sugli interessi passivi e sulle spese per il personale dipendente.

Con la Manovra Monti (art. 2, D.L. n. 201/2011), **la deduzione forfetaria in argomento viene riferita unicamente alla presenza di interessi passivi e oneri assimilati, mentre la quota Irap relativa al costo del personale risulta deducibile integralmente a partire dall'esercizio 2012** (es.: se il costo del lavoro risultasse pari ad Euro 100.000, sarà deducibile ai fini Ires un importo pari a Euro 3.900  $\Rightarrow$   $100.000 \times 3,9\%$ ).

Tale deduzione spetta al netto delle deduzioni per lavoro dipendente previste ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D. Lgs. n. 446/1997 (contributi INAIL, spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro, e deduzione in misura pari ad Euro 1.850 per ciascun lavoratore sino a 5 per i soggetti con valore della produzione netta inferiore ad Euro 400.000).

Il Decreto "Salva Italia" (D.l 167/2012), inserendo il nuovo comma 1-quater all'art. 2 del D.L. n. 201/2011, ha previsto che la **deduzione di cui sopra può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012.**

In considerazione di quanto sopra, spetta il **diritto al rimborso delle maggiori imposte (Ires o Irpef) sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell'Irap nella nuova misura ammessa dalla norma.**

La deduzione dell'Irap compete anche qualora nel periodo di imposta in cui è stata versata sia emerso un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi; in tale caso la rideterminazione del reddito al netto della deduzione darà luogo a una maggiore perdita da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d'imposta utile successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 8 e 84 del Tuir.

**L'istanza di rimborso può essere presentata, esclusivamente in via telematica, mediante utilizzo dell'apposito modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate.**

**Studio**  
**E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI**  
**dottori commercialisti**

Può essere presentata istanza di rimborso per le maggiori imposte versate **dal 28.12.2007 al 28 dicembre 2011** (48 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della relativa normativa).

La domanda di rimborso può essere presentata anche dalla società beneficiaria (di società scissa) o dalla società incorporante (di società incorporata).

Per la Regione Umbria l'inoltro delle domande è possibile dal 1 febbraio 2013.

L'Agenzia delle Entrate provvederà a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti; qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata, quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati in acconto, proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati.

Il nostro Studio si attiverà autonomamente per la predisposizione dell'istanza di rimborso, salvo diverse determinazioni, per importi a credito superiori a Euro 1.000,00 complessivi addebitando le proprie competenze professionali.

Se non già in nostro possesso sarà richiesta la seguente documentazione al fine della compilazione della istanza:

1. Modello Unico 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;
2. costo complessivo del personale;
3. copia dei modelli F24 con il pagamento dell'IRAP e dell'IRES.
4. copia dell'eventuale istanza di rimborso già presentata per l'anno 2007.

Distinti saluti